



2024/3232

23.12.2024

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/3232 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2024

**che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 relativa ad alcune misure di emergenza
contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria**

[notificata con il numero C(2024) 9300]

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽²⁾ integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽³⁾. In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure nella zona interessata. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2024/2778 della Commissione ⁽⁴⁾ è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e ha stabilito alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2024/2778 della Commissione, del 24 ottobre 2024, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria (GU L, 2024/2778, 29.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2778/oj).

- (5) Successivamente all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2778 la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in uno stabilimento in cui erano detenuti ovini e caprini. La decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 della Commissione ⁽⁵⁾ ha di conseguenza abrogato e sostituito la decisione di esecuzione (UE) 2024/2778. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite dalla Bulgaria conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (6) Successivamente all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di infezione da vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini. La decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 è stata quindi modificata con decisione di esecuzione (UE) 2024/3111 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (7) La Bulgaria ha poi notificato alla Commissione la comparsa di altri due focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e carini, situati nelle regioni di Sliven e Haskovo. Uno dei focolai è localizzato al di fuori delle zone soggette a restrizioni già istituite a seguito di precedenti focolai.
- (8) Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza e come ulteriori zone soggette a restrizioni per la Bulgaria nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 dovrebbero pertanto essere adeguate, in termini spaziali e temporali, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in Bulgaria e nel resto dell'Unione, e la durata delle misure da applicare in tali zone dovrebbe essere adeguata. È inoltre necessario istituire altre zone di protezione e di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni e stabilire la durata delle misure da applicare in tali zone a seguito del focolaio confermato nella regione di Sliven. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle zone soggette a restrizioni e la durata delle misure da applicare in tali zone di cui all'allegato della suddetta decisione di esecuzione.
- (9) Le dimensioni delle zone e la durata delle misure da applicare nelle zone di protezione e di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni si basano sui criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687, comprese la situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate da tale malattia e la situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria, nonché il livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. La durata delle misure tiene inoltre conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH ⁽⁷⁾). Nell'attuale situazione epidemiologica è molto elevato il rischio di ulteriore diffusione della malattia a causa del verificarsi di un nuovo focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini dopo la conferma del primo focolaio nella regione di Sliven. Ciò rivela che la malattia continua a persistere e a diffondersi a lunga distanza, nonostante le misure già in essere.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2918.
- (11) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 dovrebbe essere prorogato fino al 1° marzo 2025.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 della Commissione, del 19 novembre 2024, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/2778 (GU L, 2024/2918, 22.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2918/oj).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2024/3111 della Commissione, del 6 dicembre 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria (GU L, 2024/3111, 11.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/3111/oj).

⁽⁷⁾ Codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, accesso online al codice per gli animali terrestri — WOAH — Organizzazione mondiale per la salute animale.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/2918

La decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 è così modificata:

- 1) all'articolo 4, la data «28 febbraio 2025» è sostituita dalla data «1° marzo 2025»;
- 2) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Destinatario

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2024

Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione

ALLEGATO

A. Zone di protezione e di sorveglianza istituite intorno ai focolai confermati

Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio	Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte delle zone soggette a restrizioni in Bulgaria di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
Regione di Haskovo BG-CAPRIPOX-2024-00003 BG-CAPRIPOX-2024-00004 BG-CAPRIPOX-2024-00006 BG-CAPRIPOX-2024-00007 BG-CAPRIPOX-2024-00009	Zona di protezione: Those parts of the region of Haskovo, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.9698, Long. 25.6564 (2024/3), Lat. 41.96, Long. 25.65 (2024/4), Lat. 41.96618 Long. 25.66267 (2024/6), Lat 1.91051, Long. 25.54653(2024/7), Lat 41.92, Long. 25.53 (2024/9)	27.12.2024
	Zona di sorveglianza: Those parts of the region of Haskovo, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.9698, Long. 25.6564 (2024/3), Lat. 41.96, Long. 25.65 (2024/4), Lat. 41.96618 Long. 25.66267 (2024/6), Lat 41.91051, Long. 25.54653(2024/7), Lat 41.92, Long. 25.53 (2024/9) excluding the areas contained in the protection zone	5.1.2025
	Zona di sorveglianza: Those parts of the region of Haskovo, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.9698, Long. 25.6564 (2024/3), Lat. 41.96, Long. 25.65 (2024/4), Lat. 41.96618, Long. 25.66267 (2024/6), Lat 1.91051, Long. 25.54653(2024/7), Lat 41.92, Long. 25.53 (2024/9)	28.12.2024 - 5.1.2025
Regione di Sliven BG-CAPRIPOX-2024-00008	Zona di protezione: Those parts of the region of Sliven, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.587, Long. 26.4778 (2024/8)	22.12.2024
	Zona di sorveglianza: Those parts of the region of Sliven, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.587, Long. 26.4778 (2024/8) excluding the areas contained in the protection zone	31.12.2024
	Zona di sorveglianza: Those parts of the region of Sliven, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.587, Long. 26.4778 (2024/8).	23.12.2024 - 30.1.2025

B. Ulteriori zone soggette a restrizioni

Unità regionale	Aree incluse nelle ulteriori zone soggette a restrizioni in Bulgaria di cui all'articolo 2	Termine ultimo di applicazione
Regione di Stara Zagora	Municipalities Radnevo, Stara Zagora	16.11.2024 - 20.12.2024
	Municipalities Galabovo and Opan	4.2.2025
Regione di Haskovo	Entire territory of the region of Haskovo, excluding the areas included in any protection or surveillance zone.	4.2.2025
	Entire territory of the region of Haskovo	6.1.2025 - 4.2.2025
Regione di Sliven	Entire territory of the region of Sliven excluding the areas included in any protection or surveillance zone.	30.1.2025
	Entire territory of the region of Sliven	1.1.2025 - 30.1.2025
Regione di Yambol	Municipalities of Straldzha, Yambol and Tundzha	30.1.2025